

ORIGINALE



COMUNE di MONNO

Provincia di Brescia



Piazza IV novembre, 9 - CAP 25040 MONNO - Tel. 0364/779400 – fax 0364/779214 Cod. Fisc. N. 00725380174 –
Partita IVA n. 00575990981 - e-mail: info@comune.monno.bs.it <http://www.comune.monno.bs.it>
PEC protocollo@pec.comune.monno.bs.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29/12/2025

ADUNANZA ORDINARIA DI 1^ CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2024.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'ordinamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
Caldinelli Romano	X	
Savoldi Gianfranco	X	
Passeri Daniel		X
Pietroboni Nada	X	
Trotti Angelo Giovanni	X	
Melotti Ugo	X	
Melotti Camilla	X	
Lazzarini Marco	X	
Ghensi Nadia	X	
Caldinelli Michela	X	
Pietroboni Teodoro	X	
Totali	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, dott.ssa **Hanna Mariana MEINI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Romano CALDINELLI**, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 3** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2024.

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola al Segretario comunale per la trattazione. Il Segretario precisa che si tratta di un adempimento obbligatorio previsto dall'art. 20 del Testo unico delle Società partecipate e che la ricognizione in oggetto riguarda tutte le partecipazioni possedute dall'Ente al 31.12.2024. Sottolinea inoltre che la normativa prevede come le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Passa quindi ad illustrare il Piano composto da una scheda di analisi per ciascuna società e dà atto del parere favorevole pervenuto dal Revisore dei conti.

Terminata l'esposizione da parte del Segretario, il Sindaco riprende la parola e dichiara aperto il dibattito.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Pietroboni Teodoro che rileva come la più importante partecipazione posseduta dal Comune (al 100%) sia quella nella Monno Service Srl, di cui si parlerà dopo.

Formula quindi una dichiarazione di astensione sul punto posto all'ordine del giorno.

Verificato che non vi sono altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento ed apre la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. **18** del **29/09/2017**, provvedimento di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato non prevedendo interventi di razionalizzazione o di messa in liquidazione di società partecipate;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate ad alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso con verbale n. 14 del 23 dicembre 2025;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. **7** e astenuti n. **3** (Pietroboni Teodoro, Ghensi Nadia e Caldinelli Michela) espressi per alzata di mano dai n. **10** Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di **approvare** l'allegato A alla presente deliberazione, sul modello approvato dalla deliberazione della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017 con oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.*" contenete altresì la relazione sullo stato di attuazione del piano di ricognizione precedente;
- 2) di **incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative

per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

- 3) di **demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4) di **dare atto** che:
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
 - che la presente deliberazione consiliare sia pubblicata nell'apposita sezione di **"amministrazione trasparente"** del sito istituzionale.

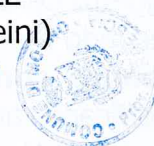
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/00 s.m.i e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013.

Monno, lì 29/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Hanna Mariana Meini)

Hanna Meini



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Romano Caldinelli)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Hanna Mariana Meini)

n. 24

(del registro delle pubblicazioni all'albo online)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 29 GEN. 2026



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Caldinelli Simona)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

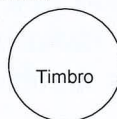
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29 GEN. 2026 al 13 FEB. 2026
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

Hanna Meini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.